

## **REGOLAMENTO GENERALE DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I e II LIVELLO**

### **Indice**

- Art. 1. Generalità
- Art. 2. Titoli di accesso
- Art. 3. Competenze di accesso e loro verifica
- Art. 4. Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio
- Art. 5. Curricula e piani di studio
- Art. 6. Obiettivi formativi
- Art. 7. Programmazione didattica
- Art. 8. Insegnamenti dei corsi di studio e loro articolazione
- Art. 9. Propedeuticità e sbarramenti
- Art. 10. Tipologie delle forme didattiche
- Art. 11. Tipologia delle forme degli esami e delle altre verifiche del profitto
- Art. 12. Commissioni per gli esami di profitto
- Art. 13. Commissione per la prova finale
- Art. 14. Caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo
- Art. 15. Obblighi di frequenza e deroghe
- Art. 16. Studenti a tempo parziale
- Art. 17. Modalità di riconoscimento dei crediti
- Art. 18. Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero
- Art. 19. Lingua comunitaria
- Art. 20. Attività di Tirocinio nel Biennio di II livello accademico

### **Art. 1 (Generalità)**

1. Il presente regolamento è redatto in conformità all'articolo 17 del Regolamento Didattico del Conservatorio di Padova approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.D.G. del 20 dicembre 2010 n. 279, in conformità delle disposizioni del D.P.R. n. 212 /2005.
2. Ogni struttura didattica competente per ciascun corso di studio, sulla base del presente Regolamento Generale, redige eventuali integrazioni con le indicazioni di specifico interesse del proprio corso di studio; tali indicazioni saranno approvate dal Consiglio Accademico.

### **Art. 2 (Titoli di accesso)**

1. Possono presentare domanda di ammissione ad uno dei corsi di studio triennali di Diploma accademico di I livello, programmati secondo l'offerta del Conservatorio, i seguenti candidati:
  - a) candidati in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore;
  - b) cittadini italiani o stranieri in possesso di titoli equipollenti a quello sopracitato.

In caso di spiccate capacità e attitudini, possono essere ammessi studenti non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dovranno comunque conseguire prima di sostenere la prova finale (art. 24 comma 1 del Regolamento Didattico).

2. Non è consentito iscriversi al corso di diploma accademico di primo livello a coloro che siano già in possesso del medesimo diploma di Conservatorio del previgente ordinamento.

3. Possono presentare domanda di ammissione ad uno dei corsi accademici di secondo livello dell'offerta formativa del Conservatorio coloro che sono in possesso - o lo saranno - all'atto dell'iscrizione, di:

- a) un diploma relativo al previgente ordinamento, conseguito nella stessa scuola del corso di diploma biennale di cui si chiede l'ammissione, unitamente ad un diploma di scuola secondaria superiore;
- b) un diploma accademico di primo livello conseguito nella stessa scuola del corso di diploma biennale di cui si chiede l'ammissione, conseguito in un Conservatorio o in un Istituto Musicale Pareggiato italiani;
- c) un diploma del previgente ordinamento o un diploma accademico di primo livello del Conservatorio conseguito per diversa scuola rispetto al corso di diploma biennale di cui si chiede l'ammissione, una laurea universitaria, o titolo equipollente.

4. All'esame di ammissione per l'iscrizione ai corsi di studio di secondo livello possono inoltre essere accolte le domande di cittadini italiani e stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopraccitati.

5. All'esame di ammissione per l'iscrizione ai corsi di studio di secondo livello possono essere accolti anche gli studenti diplomandi di previgente ordinamento o del corrispondente corso triennale, che prevedono di sostenere la prova finale entro la sessione invernale d'esami. In caso di idoneità, tenuto conto dei posti disponibili, saranno iscritti con riserva e ammessi a seguire le lezioni, senza comunque poter sostenere esami di profitto nel Biennio specialistico fino a che non abbiano conseguito il diploma richiesto per l'accesso.

Nel caso lo studente non consegua il titolo di accesso necessario entro la sessione invernale di esami, non potrà proseguire il corso di diploma accademico di secondo livello a cui è iscritto con riserva.

6. Tutti i candidati stranieri hanno l'obbligo di presentare una "dichiarazione di valore in loco" dei propri titoli di studio, rilasciata dall'ambasciata italiana del paese di provenienza.

7. I candidati in possesso dei titoli necessari per l'accesso alla prova di ammissione per i corsi di studio accademici di primo e secondo livello dovranno comunque ottenere l'idoneità in detta prova. Sarà quindi redatta una graduatoria di merito degli idonei e l'effettiva iscrizione sarà dipendente dai posti disponibili.

8. Per gli studenti stranieri sarà richiesta certificazione o verifica della conoscenza della lingua italiana secondo modalità previste dall'Art. 19 comma 7 del presente Regolamento.

### Art. 3

#### *(Competenze di accesso e loro verifica)*

1. La valutazione nell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: "idoneo", "idoneo con debiti formativi", "non idoneo", seguita dalla votazione espressa in trentesimi.  
Per i candidati riconosciuti "idonei con debiti formativi" che risultassero successivamente in posizione utile di graduatoria per iscriversi al Conservatorio, le competenti strutture didattiche indicheranno gli specifici obblighi formativi aggiuntivi e stabiliranno le modalità e i tempi entro i quali dovrà essere assolto ciascun debito formativo attribuito allo studente, da assolversi comunque entro i limiti del primo anno di iscrizione e frequenza.  
Il mancato rispetto dei tempi stabiliti costituisce impedimento al proseguimento della carriera. Per riaccedere ai corsi lo studente dovrà ripetere l'esame di ammissione e collocarsi utilmente nella graduatoria di merito.
2. In seguito alla redazione della graduatoria di merito dei candidati risultati "idonei" o "idonei con debiti formativi", potranno iscriversi al Conservatorio solo i candidati che si troveranno in posizione utile rispetto ai posti disponibili individuati sulla base della programmazione effettuata annualmente dall'istituzione.
3. Le competenze richieste per l'accesso ai corsi accademici di I livello sono stabilite nell' **Allegato "A"** del presente Regolamento, sulla base delle abilità e delle competenze previste in uscita dai curricula dei corsi di studio pre-accademici del Conservatorio.
4. Le competenze richieste per l'accesso ai corsi accademici di II livello sono stabilite nell' **Allegato "B"** del presente regolamento, sulla base delle abilità e delle competenze previste in uscita dai curricula dei corsi accademici di I livello del Conservatorio.
5. Il candidato dovrà esibire alla commissione d'esame un valido documento di identità e il programma dettagliato ove previsto.
6. Le commissioni per gli esami di ammissione per ogni singolo Corso Accademico di primo e di secondo livello sono nominate dal Direttore del Conservatorio e formate da non meno di tre docenti (Art. 5 comma 2 del Reg. Didattico), con la presenza obbligatoria di almeno un docente del Corso di diploma richiesto e di un docente delle discipline di base del corso; possono far parte della commissione anche altri esperti della materia esterni al Conservatorio.
7. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono regolamentati dalla Commissione per la valutazione crediti.
8. Il Conservatorio provvede annualmente ad istituire corsi per l'assolvimento dei debiti formativi eventualmente attribuiti agli studenti.

#### **Art. 4**

##### ***(Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio)***

1. Per conseguire il diploma accademico di I livello lo studente deve acquisire complessivamente almeno 180 crediti, in attività da svolgersi normalmente in tre anni. Per conseguire il diploma accademico di II livello lo studente deve acquisire complessivamente almeno 120 crediti, in attività da svolgersi normalmente in due anni (Art. 15 del Reg. Didattico).
2. La durata normale dei corsi di studio può essere abbreviata, mediante riconoscimento di attività formative svolte in altre istituzioni di pari grado, attività artistiche e altre attività previste e valutate dalla Commissione per il riconoscimento crediti del Conservatorio.  
Possono altresì essere riconosciuti, ai soli fini dell'esonero dalla frequenza, titoli e attività svolte in precedenza, o comunque possedute dallo studente all'atto dell'iscrizione, come descritto nell'art. 15, commi 3 e 4 del presente Regolamento.
3. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 6 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine la struttura didattica competente dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti.
4. Lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione al Conservatorio decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i quattro anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione.
5. È data la possibilità per lo studente di acquisire un numero maggiore di crediti rispetto a quanto stabilito dal comma 1, in una misura non superiore al 10% dei crediti complessivi.
6. Lo studente che al termine dell'ultimo anno di corso non ha terminato di frequentare tutti i corsi di insegnamento previsti dal suo piano di studio per accedere alla prova finale, o che ha frequentato tutti i corsi di insegnamento senza conseguire tutti i crediti necessari entro la sessione invernale, entra in regime di "fuori corso".
7. Il periodo di fuori corso, salvo che per gli studenti iscritti a tempo parziale, in aggiunta al periodo in corso, non può superare il doppio della durata normale prevista dall'ordinamento. Oltre tale data lo studente è considerato decaduto e dovrà iscriversi nuovamente al corso di studi, previo superamento dell'esame di ammissione.
8. Lo studente fuori corso avrà diritto a frequentare una sola ulteriore annualità della principale disciplina caratterizzante.

#### **Art. 5**

##### ***(Curricula e piani di studio)***

1. Gli Ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con

l'indicazione degli insegnamenti attivati, delle attività formative obbligatorie (insegnamenti di base e caratterizzanti), e delle ulteriori attività formative (Art. 6 comma 1 del Regolamento Didattico).

2. I programmi degli insegnamenti previsti nei singoli corsi di studio offerti agli studenti sono disponibili nel sito web del Conservatorio ([www.conservatoriopollini.it](http://www.conservatoriopollini.it)).

3. Il piano di studio di ciascuno studente, disposto su tutta la durata del corso di studio, è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma precedente, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici (Art. 26 comma 2 del Reg. Didattico).

4. Lo studente deve presentare al primo anno di iscrizione il proprio piano di studio individuale alla competente struttura didattica secondo i termini e i modi stabiliti dal Consiglio Accademico. Il piano di studio dello studente è approvato dalla competente struttura didattica e validato dal Direttore. Negli anni successivi al primo, prima dell'inizio delle attività didattiche lo studente può richiedere di modificare il proprio piano di studio. La modifica deve essere approvata dalla competente struttura didattica e validata dal Direttore.

5. È consentito anticipare o posticipare la frequenza di discipline previste dai piani di studio degli ordinamenti didattici, nel rispetto delle propedeuticità e previa approvazione - da parte delle strutture didattiche competenti - delle modifiche richieste dallo studente. A tal fine lo studente può farne richiesta in fase di approvazione o modifica del proprio piano di studio.

6. Lo studente può chiedere di essere ammesso a frequentare attività didattiche aggiuntive, nei limiti stabiliti all'Art. 4 comma 5, rispetto al piano di studio prescelto; tali attività, in caso di superamento delle relative prove d'esame, costituiscono crediti riconoscibili secondo la normativa vigente.

7. Lo studente al primo anno di iscrizione può presentare alle competenti strutture didattiche richiesta di riconoscimento di attività formative e artistiche pregresse, in base a quanto disposto dalla Commissione per il riconoscimento crediti del Conservatorio.

#### **Art. 6** ***(Obiettivi formativi)***

1. Gli obiettivi formativi specifici, i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa dei singoli corsi di studio sono descritti nelle Tabelle di offerta formativa dei Corsi di I e II livello accademico, attivati con approvazione del Ministero e pubblicati nel sito web del Conservatorio.

#### **Art. 7** ***(Programmazione didattica)***

1. Il calendario accademico è stabilito di anno in anno dal Consiglio Accademico, ed è inserito nel Manifesto degli Studi, approvato dal Consiglio Accademico e pubblicato per l'anno accademico successivo, a norma dell'Art. 9 comma 2 del Reg. Didattico del Conservatorio.

2. L'anno accademico inizia giuridicamente il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo (Art. 7 comma 1 del Reg. Didattico). L'inizio delle lezioni può avvenire, su delibera del Consiglio accademico, anche anticipatamente all'avvio del nuovo anno accademico, non oltre i 20 giorni.

3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni, funzionali all'organizzazione didattica (Art. 7 comma 4 del Reg. Didattico).

4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Consiglio accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

### **Art. 8**

#### ***(Insegnamenti dei corsi di studio e loro articolazione)***

1. L'elenco degli insegnamenti dei singoli corsi di studio e delle altre attività formative è quello risultante nelle Tabelle di offerta formativa dei Corsi di I e II livello accademico, attivati con approvazione del Ministero e pubblicati nel sito web del Conservatorio.

2. Le eventuali articolazioni in moduli degli insegnamenti previsti sono stabilite annualmente dalle strutture didattiche competenti entro il 10 ottobre di ciascun anno accademico.

3. Ulteriori attività formative sono stabilite annualmente dal Consiglio Accademico entro il mese di ottobre, o durante l'anno accademico nel caso di modifiche e indicazioni ministeriali.

### **Art. 9**

#### ***(Propedeuticità e sbarramenti)***

1. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti, purché abbia raggiunto o superato nel primo insegnamento la quota stabilita come minimo di frequenza (cfr. Art. 15 del presente Regolamento). Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti, secondo la tabella delle propedeuticità.

2. Le propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa sono specificate nell'allegata **Tabella "A"** al presente Regolamento.

### **Art. 10**

#### ***(Tipologie delle forme didattiche)***

1. Le modalità di svolgimento di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa, come previste

dall'Art. 20 del Reg. Didattico, sono indicate nelle Tabelle di offerta formativa dei Corsi di I e II livello accademico, attivati con approvazione del Ministero e pubblicati nel sito web del Conservatorio. e ad eventuali specifiche approvate dalla struttura didattica competente.

2. Il Conservatorio promuove la tipologia dell'insegnamento a distanza (E-Learning), per venire incontro in particolare agli studenti lavoratori iscritti a tempo parziale o non residenti nel Veneto. Le strutture didattiche competenti definiscono i metodi di organizzazione dei corsi a distanza realizzati parzialmente o totalmente utilizzando le tecnologie informatiche.

3. Il Conservatorio promuove attività di stage, master class, concerti, laboratori etc..., ai quali lo studente può partecipare ottenendo il riconoscimento di crediti formativi (crediti liberi).

La valutazione in crediti di ogni attività sarà stabilita dalla struttura didattica competente, sulla base del valore di 1 CFU per almeno 18-20 ore di attività. Le attività possono anche conseguire frazioni di credito e le frazioni possono essere cumulate tra loro.

#### **Art. 11**

#### ***(Tipologia delle forme degli esami e delle altre verifiche del profitto)***

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti dallo studente solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti, purchè abbia ottenuto le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

2. Le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti, ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite, sono assunte dalle strutture didattiche competenti su indicazione dei docenti delle discipline specifiche, tra le seguenti modalità:

- a) Ascolto del programma musicale esecutivo previsto dal corso di insegnamento;
- b) Interrogazione sugli argomenti trattati durante il corso;
- c) Prova scritta con uso di domande a risposte chiuse o aperte;
- d) Prove esecutive e scritte che prevedono chiusura.

3. Le modalità dell'accertamento del profitto, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate all'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal Consiglio di Corso. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti.

4. Agli studenti che sostengono esami per i quali sono previste esecuzioni di gruppo, viene attribuito un voto o una valutazione di idoneità sulla base dell'apporto individuale.

5. Per le attività didattiche articolate in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica, che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività, su indicazione dei docenti delle specifiche discipline.

6. Gli esami danno luogo a votazione, mentre le verifiche danno luogo ad un giudizio di idoneità.

7. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode solo in caso di unanimità.

8. Sono previste forme di attribuzione di crediti formativi per attività diverse da quelle stabilite nel piano di studio dello studente per attività artistiche e/o formative anche esterne al Conservatorio, la cui eventuale valutazione specifica è a cura della struttura didattica competente e della Commissione per il riconoscimento crediti del Conservatorio.

9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione d'esame; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.

10. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato e lo studente abbia accettato la votazione proposta. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

11. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.

12. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

13. È concesso allo studente di ripetere una prova di esame non superata nella stessa sessione di esami.

14. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato, e la cui valutazione sia stata accettata dallo studente, salvo i casi di iterazione previsti dal comma successivo.

15. Lo studente può iterare un insegnamento già sostenuto solo nel caso in cui l'insegnamento preveda un programma specifico diverso da quello precedentemente frequentato dallo studente. L'iterazione può avvenire tramite modifica del piano di studi da effettuare prima dell'inizio del nuovo anno accademico, modifica che deve essere approvata dalla struttura didattica competente.

16. Le sessioni d'esame sono tre: invernale (febbraio-marzo), estiva (giugno-luglio), autunnale (settembre-ottobre), con calendario stabilito dal Consiglio Accademico e pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi.

17. Nei programmi degli esami di profitto di insegnamenti musicali interpretativi non può essere prevista l'esecuzione di brani già eseguiti in esami della stessa disciplina.

**Art. 12**  
***(Commissioni per gli esami di profitto)***

1. Per ogni attività formativa che lo preveda, l'esame di profitto si svolge di fronte ad una commissione. Gli esami sono pubblici e si svolgono nei modi e nelle forme previste per ciascuno di essi. E' facoltà del candidato chiedere di sostenere l'esame a porte chiuse. Per competenza funzionale, il presidente di commissione stabilisce l'ordine di svolgimento dell'esame.
2. Le commissioni per gli esami di profitto (Art. 5 comma 2 del Regolamento Didattico) sono formate da non meno di tre componenti, tra i quali il titolare del corso e altri titolari di insegnamenti del settore disciplinare di cui la disciplina in esame fa parte, o di altri insegnamenti affini. In caso di necessità possono far parte della commissione esperti e cultori della materia, anche esterni al Conservatorio, della disciplina di esame.
3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.
4. Per ogni insegnamento sono predisposti almeno due appelli per ogni sessione di esame; l'eventuale eliminazione del secondo appello potrà essere proposta con opportune motivazioni dal docente.
5. L'iscrizione agli esami è obbligatoria con almeno tre giorni di anticipo secondo le modalità richieste dal docente (iscrizione on line, lista appesa all'albo, mail, etc...).
6. Il docente può proporre appelli straordinari in periodi esterni alle sessioni ufficiali di esami, in date ed orari che non si sovrappongano al normale svolgimento delle lezioni e limitatamente ai 10 giorni precedenti e seguenti la sessione d'esami prevista in calendario.

**Art. 13**  
***(Commissione per la prova finale)***

1. La commissione per i diplomi accademici è unica per ogni sessione d'esame relativamente alle prove finali dei corsi di studio della stessa scuola, ed è costituita da non meno di cinque componenti (Art. 6 comma 1 del Regolamento Didattico).
2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o suo delegato, che la presiede, da uno o più relatori, e da professori del Conservatorio. Per ogni prova finale devono essere presenti almeno due docenti titolari di un insegnamento appartenente all'area caratterizzante del corso di studio. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'istituzione (Art. 6 comma 2 del Regolamento Didattico).
3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

#### **Art. 14**

##### ***(Caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo)***

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale se in regola con il pagamento delle tasse e dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.

2. Non è di norma possibile conseguire il Diploma accademico di I e II livello in un tempo inferiore alla durata normale del Corso di studio, in considerazione del fatto che è prevista la frequenza obbligatoria alle lezioni per l'effettuazione degli esami. Sono fatti salvi i casi specifici valutati dal Consiglio di Corso di studio, anche a seguito del riconoscimento di crediti pregressi attribuito dalla Commissione per il riconoscimento crediti (come da Art. 4 comma 2 del presente Regolamento).

3. La prova finale di Diploma accademico di primo livello è costituita da una parte interpretativo-esecutiva (programma da concerto per le discipline ad indirizzo interpretativo o di presentazione di progetto tecnico o di ricerca per i corsi di Musica elettronica), o compositiva (scrivere una composizione originale per le discipline ad indirizzo compositivo), o da un elaborato pedagogico-didattico (per le discipline della scuola di Didattica), e da una tesi/elaborato scritto, oppure un elaborato in forma multimediale, di carattere artistico-musicologico; le dimensioni di tale tesi scritta/elaborato multimediale sono decise dalle strutture didattiche competenti; per essa sarà inoltre indicato un relatore le due parti che costituiscono l'esame finale dovranno dimostrare un impegno complessivo tale da giustificare i crediti attribuiti alla prova stessa dalla Tabella di offerta formativa del Corso, con le relative ore di studio.

4. Il programma musicale della prova interpretativo-esecutiva del Diploma di I livello è scelto dallo studente con l'approvazione del docente della principale disciplina caratterizzante e può comprendere brani già presentati in esami di profitto di prassi esecutiva. Almeno il 30% del programma musicale deve comunque risultare mai eseguito in precedenza. La durata dell'esecuzione non dovrà essere inferiore a 45 minuti.

5. La prova finale di Diploma di secondo livello è costituita da una parte interpretativo-esecutiva (programma da concerto per le discipline ad indirizzo interpretativo o di presentazione di progetto tecnico o di ricerca per i corsi di Musica elettronica) o compositiva (scrivere una composizione originale per le discipline ad indirizzo compositivo) e da una tesi scritta, oppure un elaborato in forma multimediale, avente carattere di originalità e scientificità. Le dimensioni di tale tesi scritta/elaborato multimediale sono decise dalle strutture didattiche competenti; per essa sarà inoltre indicato un relatore. Sarà facoltà dello studente o del docente chiedere un eventuale secondo relatore. Le due parti che costituiscono l'esame finale dovranno dimostrare un impegno complessivo tale da giustificare i crediti attribuiti alla prova stessa dalla Tabella di offerta formativa del Corso, con le relative ore di studio.

6. Il programma musicale della prova interpretativo-esecutiva del Diploma di II livello è scelto dallo studente e concordato con il docente della principale disciplina caratterizzante e può comprendere brani già presentati in esami di profitto di prassi esecutiva. Almeno il 30% del programma musicale

deve comunque risultare mai eseguito in precedenza. La durata dell'esecuzione non dovrà essere inferiore a 45 minuti.

7. E' facoltà di ogni Consiglio di Corso determinare una propria ulteriore normativa per la prova finale del Diploma sia di primo sia di secondo livello, con particolare riferimento alle scuole compositive, chiedendone approvazione al Consiglio Accademico.

8. Qualora la prova finale nel suo insieme (prova esecutiva ed eventuale tesi/elaborato scritto o multimediale) non dovesse essere coerente con i crediti attribuibili per l'esame di diploma, la commissione ha facoltà di annullare l'esame, rimandando il candidato ad una successiva sessione.

9. Le modalità di consegna alla segreteria degli studenti dell'elaborato scritto (tesi scritta, supporto multimediale, partitura di una composizione, ecc.), unitamente al programma di carattere esecutivo-concertistico, sono stabilite dal Consiglio Accademico e integrate da indicazioni redatte dalle competenti strutture didattiche e da esso approvate. Tra l'ultimo esame curriculare e la prova finale devono intercorrere almeno venti giorni.

10. Il voto finale di diploma accademico è stabilito dalla Commissione ed è espresso in centodecimi. La commissione ha facoltà di assegnare fino ad un massimo di dieci punti da aggiungere alla media ponderata dei voti degli esami superati rapportata in centodecimi, raggiunta dallo studente nel corso degli studi.

11. Il voto finale può comprendere l'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera. E' riconosciuta l'attribuzione di 1 punto di incremento per un periodo di Erasmus e di 1 punto se l'esame finale è sostenuto nella prima sessione utile di esami (sessione estiva) dell'ultimo anno del regolare percorso di studi.

12. Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. L'attribuzione della lode deve essere approvata all'unanimità dalla commissione. La commissione, nel caso abbia conferito la lode, può attribuire con decisione unanime anche la "menzione d'onore".

13. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello è pubblico, e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che deve avvenire senza la presenza dello studente o di estranei.

14. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato, che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

15. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la sessione invernale dell'anno accademico successivo, con uno o due appelli, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno (Art. 7 comma 8 del Regolamento didattico).

**Art. 15**  
***(Obblighi di frequenza e deroghe)***

1. Lo studente ammesso ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello dovrà aver frequentato la totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale, in misura non inferiore all'80%. Per ciascuna attività formativa la frequenza non può essere inferiore al 60% del monte ore per essa previsto.

2. In casi di particolare e comprovata difficoltà da parte dello studente a frequentare le ore di lezione previste è data facoltà al singolo docente di concordare una minore frequenza con l'aggiunta di un maggior carico di lavoro individuale. Sono escluse da tale discrezionalità la principale disciplina caratterizzante e tutte le discipline pratiche strumentali.

Lo studente interessato è tenuto a produrre la documentazione attestante le difficoltà di frequenza al docente del corso. Il docente è tenuto a produrre una propria dichiarazione di sottoscrizione della richiesta dello studente e a concordare con lo studente gli obblighi sostitutivi alla frequenza delle lezioni (secondo le modalità previste nel successivo comma 7), che non dovranno comunque superare il 30% delle ore di lezione previste dall'insegnamento.

L'accesso all'esame e la conseguente attribuzione dei crediti da parte del docente sono subordinati all'attestazione della frequenza minima prevista o concordata, così come deve risultare dalle firme di presenza apposte dallo studente nell'apposito registro.

3. Gli studenti di madrelingua straniera, o coloro che portino attestazione di possedere le competenze linguistiche di tipo B1 in una lingua comunitaria diversa dall'italiano, possono essere esonerati dalla frequenza del corso di Lingua comunitaria mediante riconoscimento dei crediti acquisiti da parte della struttura competente.

4. Gli studenti già in possesso di documentazione e certificazioni qualificate e riconoscibili, attestanti l'aver già raggiunto e superato gli obiettivi previsti da un corso di insegnamento inserito in tipologia "Formazione di base", "Attività formative integrative o affini", "Attività formative ulteriori", "Attività formative a scelta dello studente", possono essere esonerati dalla frequenza del corso mediante riconoscimento dei crediti acquisiti da parte della struttura competente; il riconoscimento potrà essere anche parziale e prevedere l'obbligo di frequentare parte dell'insegnamento, a completamento o integrazione della preparazione prevista, nonché di sostenere l'esame se previsto in tale insegnamento.

5. L'accesso all'esame, fatto salvo i casi previsti dai commi 2, 3, 4, e la conseguente attribuzione dei crediti da parte del docente, sono subordinati all'attestazione della frequenza minima prevista o concordata, così come deve risultare dalle firme di presenza apposte dallo studente nell'apposito registro.

6. Per la verifica della frequenza negli insegnamenti erogati on-line si prevedono le seguenti modalità:

- a) Test con domande a risposta chiusa o aperta, da eseguire anche on-line in un tempo dato;
- b) Interventi nel forum web, per ciascuna delle lezioni erogate on-line.

7. Nel caso in cui i docenti approvino deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, gli stessi docenti stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare attraverso i seguenti strumenti:

- a) Frequenza, anche in quota parte, dello stesso corso di insegnamento attivato dal Conservatorio in replica a quello non completato dallo studente;
- b) Frequenza, anche in quota parte, dello stesso corso attivato in altro Conservatorio convenzionato;
- c) Frequenza, anche in quota parte, in un diverso corso attivato dal Conservatorio, ma avente contenuti disciplinari compatibili;
- d) Attribuzione da parte del docente di lavoro aggiuntivo che lo studente dovrà produrre attraverso l'autoapprendimento di una specifica bibliografia fornita dal docente stesso;
- e) Recupero di lezioni erogate tramite l'on-line.

Il piano previsto dal docente dovrà essere approvato dal Consiglio di Corso.

Il docente commisura le specifiche attività aggiuntive e verifica, ai fini dell'accesso all'esame di profitto, il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

#### **Art. 16**

##### ***(Studenti a tempo parziale)***

1. Il Conservatorio (a norma dell'Art. 15 del Regolamento Didattico) mette a disposizione degli studenti la possibilità di scegliere l'iscrizione a tempo parziale, diluendo fino a sei anni i 180 crediti previsti dai corsi di studio triennali, e fino a quattro anni i 120 crediti previsti dai corsi di studio biennali, senza utilizzare lo strumento del fuori corso, come definito dall'art. 4 comma 7 del presente Regolamento; allo studente sarà richiesto il pagamento del contributo di iscrizione e frequenza come previsto dal Manifesto degli studi del Conservatorio.

2. Il Conservatorio può mettere a disposizione degli studenti iscritti a tempo parziale corsi di insegnamento a distanza (E-Learning), come definito all'art. 10, comma 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 17**

##### ***(Modalità di riconoscimento dei crediti)***

1. A norma dell'Art. 29 del Regolamento Didattico, i crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

- a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
- b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca del Conservatorio;
- c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
- d) il superamento della prova finale.

2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di idonea documentazione, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione per il corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di idonea documentazione, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Accademico. Nel caso di modifica delle Griglie dei Corsi accademici, qualora lo studente si trovasse al termine del

percorso non in possesso di tutti i CFA necessari per accedere all'esame finale, possono essergli, previa opportuna valutazione, assegnati un massimo di ulteriori 6 CFA per attività libere a scelta dello studente.

3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione musicale AFAM di pari grado, la Commissione e le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente e l'eventuale debito formativo da assolvere, nel rispetto dei criteri previsti dall'Art. 29 comma 3 del Regolamento Didattico. L'iscrizione potrà avvenire al primo anno di corso, oppure ad un anno di corso successivo; in quest'ultimo caso l'iscrizione è subordinata alla disponibilità di posti per l'anno di corso di iscrizione e alla valutazione e al riconoscimento della carriera pregressa. Se il passaggio è richiesto da altra Istituzione non musicale, lo studente dovrà sostenere la prova di ammissione di cui agli Articoli 2 e 3 e collocarsi utilmente in graduatoria.

4. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto la sola prova di ammissione.

5. Il Conservatorio, su richiesta dello studente formulata all'atto dell'iscrizione, può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali nella specifica disciplina maturate anche esternamente al Conservatorio e attestate da idonea documentazione.

6. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio contribuisce alla maturazione dei crediti, secondo modalità stabilite dalla Commissione per il riconoscimento dei crediti del Conservatorio.

7. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, prima dell'inizio del nuovo anno accademico o comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio, nelle modalità descritte nel Manifesto degli studi.

#### **Art. 18**

#### ***(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero) a norma dell'Art. 35 del Regolamento didattico***

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o stranieri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.

2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti formativi, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.)

3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:

a) Crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;

- b) Frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove ritenute necessarie;
- c) Periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- d) Tirocinio e altre attività formative.

4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze indicate in sede europea e approvate dal Consiglio accademico.

5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.

7. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.

8. Il riconoscimento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la struttura didattica competente.

### **Art. 19** ***(Lingua comunitaria)***

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, apposite attività formative per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea, tenendo conto della preparazione iniziale degli studenti (art. 30 del Regolamento didattico).

2. Alla positiva conclusione delle attività formative, viene rilasciato un apposito attestato che contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito.

3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti esterne al Conservatorio.

4. Per il Triennio è obbligatoria almeno una annualità di una o più lingue straniere della Comunità Europea. Gli esami da sostenere sono di livello B1 del "Quadro di Riferimento Europeo".

5. Per l'accesso al biennio di secondo livello è obbligatoria un'idoneità di livello B1 conseguita anche presso altra istituzione. Tale idoneità è un requisito di accesso e non dà diritto ad attribuzione di crediti. È possibile conseguire crediti sostenendo test di livello B2 del "Quadro di riferimento europeo".

6. Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di ulteriori crediti relativi alla conoscenza di altre lingue straniere della Comunità Europea, relativi ad esami o test già sostenuti presso Istituzioni di pari livello o superiore.

7. Gli studenti stranieri, ammessi ad iscriversi ai corsi di diploma accademico di I e di II livello, devono sostenere una verifica sulla conoscenza della lingua italiana. In caso di non idoneità hanno l'obbligo di frequentare un corso di lingua italiana per stranieri e sostenere il relativo esame di verifica di livello "A2" del "Quadro di riferimento europeo".

#### **Art. 20**

#### ***(Attività di Tirocinio nel Biennio di II livello accademico)***

1. L'attività formativa di Tirocinio prevista nelle tabelle di offerta formativa dei Bienni di II livello accademico è un'attività pratica e di tirocinio didattico da svolgersi con la supervisione e la guida del docente titolare dell'insegnamento principale caratterizzante del Corso.
2. Tale attività di tutoraggio potrà essere affidata anche a un docente di altro insegnamento caratterizzante inserito nel corso, su proposta del docente titolare e con approvazione della struttura didattica competente.
3. Il docente al quale è affidato il tutoraggio dovrà essere presente almeno parzialmente alle ore di attività di tirocinio dello studente.
4. Lo studente svolgerà il Tirocinio con applicazione a studenti iscritti a corsi pre-accademici o di previgente ordinamento dello stesso Corso o di corsi di materia affine.
5. La valutazione del tirocinio avviene annualmente ad opera del docente titolare dell'insegnamento caratterizzante del Corso. Il tirocinio è superato solo se, al termine delle ore previste per il tirocinio stesso, vengono giudicati raggiunti gli obiettivi. In caso contrario, lo studente dovrà integrare l'attività, fino al raggiungimento degli obiettivi.
6. La valutazione del tirocinio è espressa con l'attribuzione di un giudizio di Idoneità e registrata nel libretto. Tale valutazione è parte integrante del curriculum dello studente.
7. Il tirocinio si svolge prevalentemente nella sede didattica del Corso, ma può svolgersi anche in altre istituzioni o in scuole pubbliche o private convenzionate con il Conservatorio, sulla base di appositi accordi.

**Allegati disponibili in sito [www.conservatoriopollini.it](http://www.conservatoriopollini.it):**

ALLEGATO A: requisiti e competenze (programmi) di accesso ai corsi accademici di I livello

ALLEGATO B: requisiti e competenze (programmi) di accesso ai corsi accademici di II livello

TABELLE dell'offerta formativa di Trienni ordinamentali di I livello e Bienni sperimentali di II livello

TABELLA A: Tabella delle propedeuticità degli insegnamenti

**Approvato con delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 9.04.2013**